

i Contratti

Mensile di dottrina, giurisprudenza
e pratiche contrattuali

ANNO XIX - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

6 2011

www.ipsoa.it/icontratti

**Negoziario fiduciario e limiti
alla prova della simulazione**

**Furto di cose depositate
e responsabilità *ex recepto***


**Contratto di trasporto:
autonomia privata
e mobilità sostenibile**

DIREZIONE SCIENTIFICA

Umberto Breccia
Ugo Carnevali
Giovanni D'Amico
Francesco Macario
Claudio Scognamiglio

COMITATO DI REDAZIONE

Christian Romeo



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

Osservatorio di merito

A cura di **Vito Amendolagine**



Il testo integrale delle sentenze contrassegnate è disponibile su: www.ipsca.it/ivcontratti

APPALTO

RISARCIMENTO ALLA P.A. PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

 @ Tribunale di Belluno, 2 maggio 2011 - Giud. Giacomelli - Comune di Feltre c. S.I.C.E. s.r.l.

Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la consegna dei lavori all'appaltatore, momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute, si configura come obbligo della P.a. il cui inadempimento ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile, è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale, in quanto il dovere di collaborazione dell'amministrazione non perde la sua natura contrattuale solo perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c. Tale inadempimento non conferisce peraltro all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli per converso, la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale, consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione soltanto se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

La questione

Con atto di citazione del 17 maggio 2006 la S.I.C.E. s.r.l. viene in giudizio il Comune di Feltre davanti al tribunale di Belluno chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della rescissione del contratto di appalto di opera pubblica del 16 dicembre 2004 disposta dalla p.a. committente in danno dell'attrice e che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa p.a. convenuta. Il Comune di Feltre si costituisce chiedendo il rigetto della domanda attorea, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dell'attrice al contratto di appalto.

Il Tribunale rigetta la domanda attorea principale accogliendo quella riconvenzionale della p.a. convenuta, rilevando l'in fondatezza della prima e per effetto dell'accertato inadempimento della medesima attrice, l'esistenza del diritto della p.a. convenuta a vedersi accogliere la pretesa risarcitoria formulata in via riconvenzionale, essendo dimostrato il nesso causale intercorrente tra l'abbandono ingiustificato del cantiere ed i danni lamentati per la mancata tempestiva realizzazione dell'opera agli interessi della collettività. Infatti nella fattispecie, la condotta dell'attrice ha comportato un danno pa-

trimoniale diretto per l'amministrazione, rappresentato dalle spese per la successiva attività di affidamento dei lavori di esecuzione dell'opera abbandonata correlate all'aggiornamento dei prezzi del progetto, all'aumento del costo di costruzione dell'opera ed alle occorrenti procedure amministrative. Inoltre, la condotta inadempiente della medesima attrice agli obblighi contrattuali, ha comportato un'ulteriore pregiudizio alla comunità rappresentata dalla p.a. convenuta a causa della lesione dei diritti costituzionali ravvisabili al fine della tutela degli interessi primari della stessa comunità, negli artt. 117 e 120 cost., la cui offesa è meritevole di essere risarcita ex artt. 2056 e 1226 p.c. Ciò in quanto negli appalti pubblici ogni anomalia gestionale si ripercuote inevitabilmente sugli utenti finali dell'opera appaltata, oltre ad incidere sulla intera comunità in ragione del conseguente esborso di denaro pubblico, sottratto ad altri servizi essenziali.

I precedenti

Cass., 11 novembre 2004, n. 21484 in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 11; Cass., 14 aprile 2004, n. 7069 in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; Cass., 22 aprile 1991, n. 4341, in *Mass. Giust. civ.*, 1991, 4.

DANNO CONTRATTUALE

ESATTO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL NOTAIO IN SEDE DI STIPULA DEL ROGITO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Tribunale di Novara, 7 marzo 2011 - Giud. Gambacorta - X. c. Y.

L'opera professionale richiesta al notaio in occasione di un atto di compravendita immobiliare non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle necessarie attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.

La questione

L'attore chiede l'accertamento della responsabilità professionale del Notaio convenuto per non avere in occasione della stipula dell'atto di compravendita rogato, informato lo stesso istante della possibilità di avvalersi della tassazione agevolata di cui all'art. 1 comma 496 l. 23 dicembre 2005, n. 66, con la condanna del professionista al risarcimento del danno prodotto dall'omissione colposa, rappresentato dall'ammontare dell'imposta eccedente il *quantum* che avrebbe pagato ove avesse optato per la tassazione alternativa.

Il Notaio convenuto si costituisce allegando di aver compiutamente edotto l'attore della possibilità di optare per l'imposta sostitutiva, predisponendo altresì, a mezzo di suoi incaricati, una doppia bozza dell'atto da rogare in relazione alle due